

REGOLAMENTO PER GLI INTERVENTI ECONOMICI DI ASSISTENZA SOCIALE

RIFERIMENTI NORMATIVI

Gli interventi di cui al presente Regolamento, nel rispetto dei principi e dei valori della Costituzione italiana, trovano fondamento nella legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e ss.mm.ii. e nell’art. 6, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 marzo 2006 n. 6 “Sistema integrato di interventi e servizio per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” e ss.mm.ii.

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di accesso, la tipologia, la quantificazione e la gestione di interventi economici di assistenza sociale finalizzati a prevenire, superare o ridurre le condizioni di bisogno di persone singole e nuclei familiari derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, secondo i principi di pari opportunità, non discriminazione, universalità e diritti di cittadinanza in coerenza con le norme costituzionali, nazionali e regionali.
2. I benefici economici disciplinati dal presente Regolamento vengono erogati nei limiti della disponibilità annuale di Bilancio.

ART. 2 FINALITA' ED OBIETTIVI

1. Gli interventi economici di assistenza sociale di cui al presente regolamento sono finalizzati a:
 - a) prevenire o ridurre il disagio e la marginalità generati da insufficienza del reddito, tale da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari (relativi all'alimentazione, alla salute e all'igiene della persona, alla casa di abitazione, ecc.);
 - b) stimolare le risorse personali evitando il cronicizzarsi di condizioni di dipendenza assistenziale;
 - c) promuovere percorsi di reintegrazione sociale, incentivare la responsabilità, l'autonomia e le capacità, anche residue, della persona e del nucleo familiare destinatari dell'intervento.
2. Gli interventi economici di assistenza sociale vengono erogati previa predisposizione da parte del competente Servizio Sociale Professionale di un progetto personalizzato incentrato sulla singola persona o sul nucleo familiare e, pertanto:
 - a) non costituiscono un diritto in senso assoluto per i soggetti richiedenti, hanno carattere integrativo e non sostitutivo del reddito familiare;
 - b) si configurano come interventi residuali, limitati al tempo necessario per completare il progetto personalizzato concordato con i beneficiari e da essi sottoscritto;
 - c) vanno ad integrare il più articolato sistema di provvidenze economiche erogate da altri soggetti pubblici e privati che, a vario titolo, supportano i singoli ed i nuclei familiari e sono subordinati all'espletamento da parte degli interessati di tutte le procedure finalizzate ad ottenere le agevolazioni fiscali o economiche previste dalle vigenti normative ivi compresa la presentazione delle istanze volte ad accedere ai contributi

- previsti dalle attuali norme atte a contrastare la condizione di povertà, secondo le indicazioni fornite dal Servizio Sociale Professionale;
- d) sono integrativi ad altri interventi – statali, regionali, comunali – di analoga natura e/o erogati per le stesse finalità e nei medesimi periodi.

ART. 3 DESTINATARI

1. I destinatari degli interventi economici di assistenza sociale devono essere in possesso di tutti i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) sottoindicati:
- a) alle persone residenti nel territorio comunale di Udine, come individuati dalla normativa vigente, che si trovino in condizioni di disagio economico;
 - b) alle persone in possesso di uno dei seguenti status:
 - essere cittadini italiani;
 - essere cittadini o familiari di cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia ai sensi del D. Lgs. 06/02/2007, n. 30;
 - essere cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.Lgs. 08/01/2007, n. 3;
 - essere cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, titolari dello *status* di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. 19/11/2007, n. 251;
 - essere soggetti di cui all'art. 41 del D.Lgs. 25/07/1998, n. 286 (cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno).
 - c) ai possessori di un ISEE (ordinario, corrente, minorenni) inferiore o uguale alla soglia stabilita annualmente dalla Giunta comunale.

ART. 4 ACCESSO AGLI INTERVENTI ECONOMICI DI ASSISTENZA SOCIALE

1. Gli interventi economici di assistenza sociale rivolti ai beneficiari di cui all'art. 3 sono, inoltre, subordinati alla verifica delle condizioni socio-economiche del richiedente e del suo nucleo familiare o di convivenza (nel caso di co-abitazione di due nuclei familiari distinti) di competenza del Servizio Sociale Professionale e sono finalizzati a supportare l'intero nucleo familiare.
2. La verifica delle condizioni socio-economiche avviene attraverso:

- a) L'attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente che ai sensi del D.P.C.M. 05/12/2013 n. 159 e ss.mm.ii., determina la situazione economico – patrimoniale delle persone richiedenti). Nello specifico verrà richiesta:
 - L'attestazione di ISEE ordinario o corrente nel caso in cui l'intervento economico sia rivolto a persone singole maggiorenni e nuclei familiari;
 - L'attestazione di ISEE minorenni nel caso in cui l'intervento economico sia rivolto esclusivamente a favore di minori

La concessione degli interventi economici di assistenza sociale conseguenti a istanze presentate entro il 31 dicembre da parte di beneficiari in possesso, alla data di presentazione dell'istanza di Attestazione ISEE in corso di validità, potrà avvenire al massimo fino al 31 marzo dell'anno seguente. Oltre tale termine, ai fini della concessione dell'intervento economico o per la prosecuzione dello stesso, sarà necessario presentare una nuova Attestazione ISEE in corso di validità.

La soglia ISEE per l'accesso agli interventi economici viene stabilita annualmente con deliberazione della Giunta comunale;

- b) La “valutazione della situazione di bisogno” effettuata, preliminarmente alla presentazione della domanda, da parte del competente Servizio Sociale Professionale referente del caso che, sulla base della propria competenza professionale, verifica le

condizioni sociali ed economiche attraverso l'analisi dell'insieme delle risorse dirette e indirette che rientrano nella disponibilità del richiedente.

3. Per l'accesso agli interventi economici di assistenza sociale vengono prese in considerazione, di norma, le condizioni socio-economiche dichiarate dall'interessato al momento della presentazione dell'istanza e durante tutto il periodo di durata dell'intervento, fatte salve le cause di sospensione o revoca previste all'Art. 9 del presente Regolamento.

ART. 5

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA PER L'ACCESSO AGLI INTERVENTI ECONOMICI DI ASSISTENZA SOCIALE

1. La domanda per l'accesso all'intervento può essere presentata esclusivamente al Servizio Sociale Professionale al quale, ai sensi dell'art. 4, comma 2, compete la "valutazione della situazione di bisogno".
2. Per l'accesso all'intervento economico è prevista la sottoscrizione da parte dell'interessato di apposita domanda, corredata dalla copia di un documento di identità in corso di validità.
3. La domanda dovrà essere presentata, compilata in tutte le sue parti dal beneficiario dell'intervento economico di assistenza sociale o dal suo rappresentante legale e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) copia di un documento di identità in corso di validità;
 - b) documentazione volta a supportare la richiesta di accesso al beneficio definita, sulla base della tipologia di intervento richiesto.

ART. 6

MODALITA' DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI DI ASSISTENZA SOCIALE

1. L'iter procedurale finalizzato alla concessione e all'erogazione degli interventi economici di assistenza sociale prevede l'interoperatività degli uffici amministrativi e del Servizio Sociale Professionale i quali, ognuno per le proprie competenze provvedono, in modo sinergico e complementare, all'espletamento del procedimento.
2. Nello specifico il procedimento si articola nelle seguenti Fasi:
 - FASE 1:
 - a seguito della verifica delle condizioni socio-economiche – art. 4, comma 2 – il Servizio Sociale Professionale raccoglie l'istanza per l'accesso al beneficio, unitamente alla documentazione da allegarsi obbligatoriamente e alla documentazione ritenuta necessaria al fine di consentire le valutazioni finalizzate alla concessione dell'intervento di assistenza sociale;
 - FASE 2:
 - il competente ufficio amministrativo ricevuta l'istanza, comunica all'interessato l'avvio del procedimento amministrativo e provvede alla relativa istruttoria che viene trasmessa al Servizio Sociale Professionale;
 - Il Servizio Sociale Professionale provvede all'eventuale integrazione documentale richiesta dall'ufficio amministrativo;
 - FASE 3:
 - Il Servizio Sociale Professionale provvede alla predisposizione del progetto assistenziale di intervento che deve comprendere la proposta di intervento economico. Quest'ultima verrà inviata all'ufficio amministrativo.
Il progetto assistenziale di intervento, condiviso tra il Servizio Sociale Professionale e il/i beneficiario/i dell'intervento, dovrà contenere almeno i seguenti elementi essenziali:

- a) situazione socio – familiare ed economica del richiedente e del suo nucleo familiare;
- b) obiettivi e finalità degli interventi previsti dal progetto personalizzato;
- c) gli impegni assunti dal richiedente e dal suo nucleo familiare;
- d) le modalità, gli strumenti e i tempi di verifica del progetto assistenziale di intervento da effettuarsi da parte del Servizio Sociale Professionale.

FASE 4:

- o il competente ufficio amministrativo, ricevuta la proposta di intervento economico provvede alla predisposizione degli atti finalizzati all'erogazione del beneficio.

ART. 7

MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. La liquidazione dei benefici economici ricompresi tra gli interventi economici di assistenza sociale avviene di norma con quietanza alla persona richiedente.
2. Potranno essere liquidati con quietanza a un soggetto delegato, previa specifica indicazione del Servizio Sociale Professionale e sottoscrizione di apposito atto di delega, i benefici economici finalizzati al sostegno di:
 - a) spese di locazione e/o condominiali
 - b) spese per servizi erogati dall'Amministrazione comunale
3. La liquidazione dei contributi avviene di norma tramite bonifico sul rapporto finanziario intestato alla persona beneficiaria (conto corrente bancario o postale o carta prepagata con IBAN), come indicato dal richiedente nell'istanza di richiesta di accesso al beneficio.
4. In via residuale, su specifica indicazione del Servizio Sociale Professionale, la liquidazione potrà avvenire con quietanza a mani proprie della persona beneficiaria nel rispetto dei limiti previsti dalle normative in vigore.
5. L'ammontare massimo del sostegno economico annuale e l'ammontare massimo per ogni singola tipologia di contributo erogabile annualmente a favore del nucleo familiare del richiedente non potranno superare gli importi approvati - di cui allo schema riepilogativo denominato "Allegato 1" al presente Regolamento - con Deliberazione della Giunta comunale .

ART. 8

TIPOLOGIA DI INTERVENTI ECONOMICI DI ASSISTENZA SOCIALE

1. Gli interventi economici di assistenza sociale oggetto del presente Regolamento comprendono due tipologie di intervento, tra loro cumulabili:
 - A. benefici economici a carattere continuativo
 - B. benefici economici a carattere straordinario
2. Nell'ambito del presente Regolamento non sono ricompresi benefici economici finalizzati:
 - a) alla compartecipazione totale o parziale alle tariffe/rette per servizi di natura residenziale e semi-residenziale;
 - b) rimborsi per spese riferite a contratti di locazione già scaduti, qualora non riferiti all'attuale residenza del richiedente il beneficio economico o relativi ad utenze domestiche già cessate;
 - c) rimborsi per restituzione di prestiti, pagamento di sanzioni pecuniarie, tasse, tributi e servizi erogati dall'amministrazione comunale con l'esclusione delle spese funebri qualora il servizio sia stato effettuato dal competente servizio comunale.

A) BENEFICI ECONOMICI A CARATTERE CONTINUATIVO

Si configurano come benefici economici a carattere continuativo:

- benefici economici a integrazione del reddito familiare: intervento economico a integrazione del reddito del richiedente e/o del nucleo familiare che presentino entrate insufficienti al

soddisfacimento dei bisogni primari, da erogarsi mensilmente sino al perdurare della fase di difficoltà economica.

La durata di erogazione del beneficio viene stabilita sulla base delle necessità evidenziate dal progetto personalizzato redatto dal Servizio Sociale Professionale, per un massimo di dodici mesi nell'arco di ogni anno solare.

Previo accertamento del permanere dello stato di disagio economico, il contributo può essere rinnovato a seguito di presentazione di una nuova istanza.

B) BENEFICI ECONOMICI A CARATTERE STRAORDINARIO

Si configurano come benefici economici a carattere straordinario i benefici *una tantum* disposti a favore di persone che si trovino ad affrontare situazioni che comportino un onere economico tale da compromettere l'equilibrio del singolo o del nucleo familiare.

Sono ricompresi tra i benefici economici a carattere straordinario:

- Beneficio economico straordinario a sostegno delle spese di locazione: può essere concesso ai beneficiari in possesso di un contratto di locazione, stipulato ai sensi della vigente normativa in materia – a esclusione dei contratti “transitori per studenti universitari” - e intestato al richiedente o ad un componente del nucleo familiare dello stesso per spese di locazione relative a:
 - alloggi concessi dall'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale
 - alloggi locati da soggetti privati, adibiti dal richiedente e dal suo nucleo familiare a propria abitazione e residenza anagrafica, come dimora abituale.
- Beneficio economico straordinario a sostegno delle spese condominiali: può essere concesso a sostegno delle spese condominiali di carattere ordinario sostenute per l'alloggio, adibito dal richiedente e dal suo nucleo familiare a propria abitazione e residenza anagrafica, come dimora abituale:
 - di proprietà, in usufrutto, in uso o in comodato d'uso gratuito
 - in locazione previa sottoscrizione di un contratto di locazione stipulato ai sensi della vigente normativa in materia – a esclusione dei contratti transitori per studenti universitari - e intestato al richiedente o a un componente del nucleo familiare stesso.
- Beneficio economico straordinario a sostegno di spese per forniture relative a utenze domestiche: il beneficio è finalizzato al sostegno delle spese per le forniture relative ad utenze domestiche la cui fatturazione sia:
 - intestata al richiedente o a un componente del suo nucleo familiare;
 - riferita all'alloggio adibito dal richiedente e dal suo nucleo familiare a propria abitazione e residenza anagrafica, come dimora abituale.
- Beneficio economico straordinario a sostegno delle spese funerarie: il beneficio è finalizzato al sostegno delle spese funerarie. Le fatture dovranno essere intestate al richiedente o a un componente del suo nucleo familiare; il contributo massimo erogabile non potrà superare di norma la spesa minima prevista per le onoranze funebri svolte dall'Amministrazione comunale sia nel caso di servizi funebri prestati dall'Unità Organizzativa comunale competente sia nel caso di servizi funebri prestati da ditte private.
- Beneficio economico straordinario a sostegno delle spese relative al trasferimento presso un nuovo alloggio. Il beneficio prevede:
 - il sostegno, concesso sulla base di almeno due preventivi di spesa, da allegare all'istanza intestati al richiedente o ad un componente del nucleo familiare, delle spese per il trasferimento e/o per l'acquisto dell'arredamento di base di un nuovo alloggio (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: spese per trasloco, per acquisto di elettrodomestici, mobili di base, complementi di arredo di prima necessità).

- il sostegno delle spese di cauzione esclusivamente per l'accesso agli alloggi di Edilizia sovvenzionata.
- Beneficio economico straordinario per l'acquisto e/o la riparazione di attrezzature indispensabili per la vita quotidiana: il beneficio, concesso sulla base di due preventivi di spesa intestati al richiedente o ad un componente del nucleo familiare, è finalizzato al sostegno delle spese relative all'acquisto e/o alla riparazione di attrezzature indispensabili per la vita quotidiana (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: fornello da cucina, letto, materasso, lavatrice, sanitari, prodotti per il riscaldamento).
- Beneficio economico straordinario per il conseguimento della patente di guida di Categoria B: il beneficio, concesso sulla base di due preventivi di spesa intestati al richiedente o ad un componente del nucleo familiare da allegare all'istanza di accesso al beneficio, riguarda il sostegno delle spese (costi pratiche amministrative, esami, visite mediche obbligatorie ed esercitazioni obbligatorie di guida pari al numero minimo di ore previsto per il conseguimento della patente) per il conseguimento della patente di guida di Categoria B.
- Beneficio economico straordinario a sostegno di spese a carattere sanitario: il beneficio da erogarsi subordinatamente all'impossibilità di fruizione delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale o Nazionale, viene concesso:
 - a rimborso per spese farmaceutiche, visite e certificazioni mediche
 - previa presentazione di due preventivi di spesa intestati al richiedente o a un componente del nucleo familiare da allegare all'istanza per il sostegno di spese a carattere sanitario per cure odontoiatriche e per presidi medico/sanitari.

ART. 9

MOTIVI DI ESCLUSIONE O REVOCA

1. Costituiscono motivo di esclusione o revoca dell'intervento economico, pur in presenza dei requisiti previsti:
 - a) la mancata presentazione della documentazione richiesta;
 - b) la mancata sottoscrizione del progetto personalizzato, previa idonea segnalazione del Servizio Sociale Professionale;
 - c) la valutazione non favorevole adeguatamente motivata da parte del Servizio Sociale Professionale alla concessione del beneficio contenuta nel progetto personalizzato;
 - d) la mancata adesione, da parte del beneficiario e/o del suo nucleo familiare, agli obiettivi previsti dal progetto personalizzato, previa idonea segnalazione del Servizio Sociale Professionale;
 - e) il venir meno dei requisiti e delle condizioni sia economiche che sociali che avevano giustificato l'assegnazione del beneficio economico.
2. In caso di decesso del beneficiario, su segnalazione del Servizio Sociale Professionale, l'intervento economico potrà essere rimodulato con eventuale erogazione del contributo a favore di un componente del suo nucleo familiare.

ART. 10

MODULISTICA

1. La modulistica ed i relativi allegati, nonché l'elenco della documentazione da presentare obbligatoriamente a corredo dell'istanza, sono approvati con determinazione del Dirigente preposto o suo delegato.

ART. 11
VIGILANZA E CONTROLLI

1. L'ufficio amministrativo attiva, per il tramite dei suoi uffici, controlli mirati (anche a campione) sulle dichiarazioni presentate e sulla documentazione prodotta dai richiedenti i contributi di assistenza economica.
2. Provvede inoltre, per il tramite del Servizio Sociale Professionale e per tutta la durata dell'erogazione degli interventi economici di cui al presente Regolamento, ad ogni opportuna ulteriore verifica e vigilanza sul permanere dei presupposti, requisiti e condizioni che hanno giustificato l'adozione del provvedimento di concessione dei benefici economici.
3. Qualora dai controlli – anche effettuati *ex post* – emerga la non veridicità delle dichiarazioni oppure la voluta omissione delle informazioni necessarie al fine della determinazione delle reali condizioni di vita dell'interessato e del suo nucleo familiare che hanno portato a una non corretta quantificazione dei contributi erogabili – fermi restando i conseguenti obblighi di legge e fatte salve le conseguenze di carattere penale per false dichiarazioni – si procederà all'interruzione dell'erogazione del contributo, qualora ancora in atto, e alla conseguente revoca del beneficio concesso ed al recupero delle somme indebitamente percepite.

ART. 12
TRATTAMENTO DEI DATI

1. Ai sensi del GDPR 2016/679, il trattamento dei dati personali è improntato al principio di correttezza, liceità e tutela della riservatezza e dei diritti delle persone interessate.
2. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito del procedimento oggetto del presente Regolamento, come da informativa disponibile al seguente indirizzo Internet:<https://www.comune.udine.it/it/amministrazione-trasparente-22652/altri-contenuti-22728/dati-ulteriori-22732/privacy-67550>

ART. 13
NORME FINALI ED ABROGAZIONI

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno 01 gennaio 2025.

A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.